

# SCADENZARIO N. 5/3



FISCALE	CHI	COSA
<p><b>2 maggio</b></p>	<p>Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"</p>	<p><b>Contratti di locazione e affitto</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2017</p> <p><b>Modalità:</b> Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva</p>
FISCALE	CHI	Cosa
<p><b>2 maggio</b></p>	<p>Sono tenuti all'adempimento i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare</p>	<p><b>Modello Unico Sc - presentazione</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. Unico SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta al 31 luglio dell'anno precedente (il termine è l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio)</p> <p><b>Modalità:</b> NB la scadenza originaria è al 30/04 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Presentazione esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati</p>

FISCALE	CHI	Cosa
<p><b>2 maggio</b></p>	<p><b>Soggetti:</b> Sono tenuti all'adempimento i soggetti IRES con periodo di imposta 1 giugno - 31 maggio</p>	<p><b>Modello Unico Sc - Versamenti - Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata delle imposte (IRES e IRAP) relative alla dichiarazione dei redditi (mod. Unico SC)</p> <p><b>Modalità:</b> NB la scadenza originaria è al 30/04 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica</p>
FISCALE	CHI	Cosa
<p><b>2 maggio</b></p>	<p>Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari</p>	<p><b>Adempimento:</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 aprile 2017 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione</p>

		non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>Cosa</b>
<b>2 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro	<p><b>Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine per la trasmissione dei dati contributivi, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato "UNIEMENS"</p> <p><b>Modalità:</b> NB la scadenza originaria è al 30/04 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Per ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi, anche i dati contributivi e assistenziali, compresi i dati relativi alle somme conguagliate, per esempio: assegni familiari, malattia, maternità, congedi parentali, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull'accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a</p>

		Fondo pensione, e in questo caso anche le misure compensative. L'UNIEMENS viene presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAVORO E PREVIDENZA	CHI	COSA
<b>2 maggio</b>	Datori di lavoro e consulenti intermediari	<p><b>Denuncia contributiva</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente</p> <p><b>Modalità:</b> INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica</p>
Lavoro e previdenza	CHI	COSA
<b>2 maggio</b>	Generalità datori di lavoro	<p><b>Cassa integrazione</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello</p>

		F24, esclusivamente in via telematica.
<b>Lavoro e previdenza</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
<b>15 maggio</b>	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	<p><b>Prepensionamento anziani</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 4 anni per la pensione</p> <p><b>Modalità:</b> all'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato</p>
<b>Fiscale</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
<b>16 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Addizionali comunali e regionali</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento delle addizionali comunali e regionali trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente: - redditi da lavoro dipendente - redditi assimilati (compresi co.co.co.)</p> <p><b>Modalità:</b> F24EP Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di versamento</p>
<b>16 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Addizionali comunali in acconto</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento dell'acconto addizionali comunali trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- redditi da lavoro dipendente</li> <li>- redditi assimilati</li> </ul> <p><b>Modalità:</b> F24 EP Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di versamento</p>
<b>16 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Irap</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento acconto mensile calcolato sulle retribuzioni erogate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redditi da lavoro dipendente</li> <li>- redditi assimilati (compresi co.co.co.)</li> <li>- redditi da lavoro occasionale</li> </ul> <p><b>Modalità:</b> F24EP Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di versamento</p>
<b>16 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA	<p><b>Ritenute Irpef</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento delle ritenute Irpef trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redditi da lavoro dipendente</li> <li>- redditi assimilati (compresi co.co.co.)</li> <li>- redditi da lavoro autonomo</li> <li>- redditi da lavoro occasionale</li> </ul> <p><b>Modalità:</b> F24EP</p>

		Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di versamento
<b>16 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Addizionale comunale IRPEF - acconto</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto sull'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica</p>
<b>16 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile	<p><b>Iva mensile - versamento</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica</p>
<b>16 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA trimestrale	<p><b>IVA trimestrale - versamento</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Sull'importo dell'IVA sono</p>



<p><b>16 maggio</b></p>	<p>Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)</p>	<p>dovuti gli interessi pari all'1%</p> <p><b>Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato</b></p> <p><b>Adempimento:</b>  Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corrisposizioni effettuate nel mese precedente relative a: - salari, stipendi, pensioni, ecc.; - prestazione fondi pensione; - mance dei croupiers; - emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); - pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; - compensi ai soci lavoratori di cooperative; - rendite vitalizie a tempo determinato; - compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; - altri assegni periodici di cui all'art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; - indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l'esercizio di funzioni pubbliche; - borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; - redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; - collaborazioni a giornali, riviste ecc.; - distributori a domicilio di giornali; - indennità di fine rapporto ed equipollenti</p> <p><b>Modalità:</b>  Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica</p>
<p><b>16 maggio</b></p>	<p>Sono tenuti all'adempimento i datori di</p>	<p><b>Versamento contributi INPS</b></p>

lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata

**Adempimento:**

Scade oggi il termine per: - il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente; - il versamento del contributo INPS , gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie

**Modalità:**

I contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni, Ministero delle Finanze, Inail, Enpals, Inps. Pertanto, consente di utilizzare immediatamente i crediti maturati nel periodo compensandoli con i debiti alle diverse amministrazioni. I crediti nei confronti dell'Inps possono essere compensati entro un massimo di 12 mesi, oltre i quali il rimborso del credito residuo va richiesto alla sede competente. Il mancato versamento entro i termini previsti delle somme dovute a saldo delle denunce mensili presentate espone l'azienda, oltre alle conseguenze penali in tema di illecito, all'attivazione di un sistema di recupero coattivo del credito a mezzo notifica di avviso bonario e successiva

<p><b>16 maggio</b></p>	<p>Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973)</p>	<p>cartolarizzazione del credito stesso</p> <p><b>Ritenute su pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA</p>
<p><b>16 maggio</b></p>	<p>Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)</p>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a: - compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale; - compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali); - compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro; - cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatori; - diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate; -</p>

		<p>compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia; - compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore; - partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali; - compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita IVAtonomo</p>
Lavoro e previdenza	CHI	COSA
<b>16 maggio</b>	Generalità dei contribuenti	<p><b>Versamento imposte e contributi</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - contributi dovuti all'INPS da</p>

		<p>artigiani e commercianti (contributo sul minimale 1° trimestre 2017); - contributo mensile pescatori autonomi - contributi sui compensi pagati nel mese di aprile 2017, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - pagamento all'INAIL della seconda rata del premio per autoliquidazione 2017 - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA</p> <p><b>Modalità:</b>          Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:          - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking)          - tramite intermediari abilitati Entratel          Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:          - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure          - Uffici postali abilitati          - concessionario della riscossione mediante modello F24.          Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati</p>
<b>Fiscale</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
<b>18 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari	<p><b>Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute</b></p> <p><b>Adempimento:</b>          Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o</p>

		<p>effettuati in misura insufficiente) entro il 18 aprile 2017</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta</p>
<b>Fiscale</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
<b>30 maggio</b>	Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari	<p><b>Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e ritenute</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2017 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il</p>

Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta

